

## VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di gennaio presso la sede dell'ANCE Bari – Barletta Andria Trani

tra

l'**ANCE BARI e BAT** rappresentata dal Presidente Protempore Ing. Nicola Bonerba, dall'Ing. Roberto Lorusso e dal Geom. Nicola Veronico con l'assistenza dei sigg. Giuseppe Bisceglie e Pasquale Valente

e

la **FENEAL UIL** rappresentata dal Segretario Generale Francesco Pappolla, dal componente la segreteria sig. Saverio Loiudice e dal funzionario Giuseppe Ferrulli;

la **FILCA CISL** rappresentata dal Segretario generale sig. Luigi Sideri e dai componenti la segreteria sigg. Gianmarco Passiatore, Francesca Centrone;

la **FILLEA CGIL** rappresentata dal Segretario generale sig. Ignazio Savino e dai componenti la segreteria sigg. Giovanni Massaro, Francesco Vergine, Nico Disabato, Davide Lavermicocca.

A seguito di richiesta avanzata dalle OO.SS.LL. su costituite con nota del 9 aprile 2021, viene stipulato il presente contratto integrativo territoriale integrativo del Ccnl 3 marzo 2022 da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 3 marzo 2022 e per i lavoratori da esse dipendenti.

Il presente contratto integrativo si applica alle stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato il contratto integrativo territoriale 24 febbraio 2017 e più specificatamente per i seguenti comuni:

Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano;

### PREMESSA

dopo un lungo periodo di grave crisi del settore delle costruzioni che

ha causato la chiusura di centinaia di Aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, la timida ripresa del comparto all'inizio del 2020 è stata bruscamente rallentata da una pandemia inattesa e devastante. Malgrado ciò, l'importante incremento delle attività edili, manifestatesi anche nelle provincie di Bari e Bat nel corso del 2021 in ciò favorite dall'introduzione del DL 34/2020 con il cosiddetto "superbonus 110%", è compromesso a causa del conflitto armato Russo-Ucraino - che costituisce una grave minaccia per la ripresa economica post-pandemica, anche a causa dell'aumento generalizzato dei costi energetici e dei prezzi delle materie prime - e a causa dei crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi e dalle evidenti storture contenute nel decreto legge n. 11/2023. Nonostante ciò il settore edile nelle aree di Bari e Bat ha registrato incoraggianti segnali di ripresa. Gli addetti sono passati da 13.613 nel 2020 a 17.304 nel 2022 (+16%); la massa salari è passata da 134.787.041 euro nel 2020 a 215.165.966 euro nel 2022 (+59%).

Le Parti comunque esprimono preoccupazione per gli effetti che gli ultimi provvedimenti di legge in materia di bonus edilizi possono determinare sull'andamento del settore.

In tale contesto per il nostro territorio il comparto delle costruzioni rappresenta un ambito strategico su cui a maggior ragione vanno focalizzate le risorse del PNRR, anche al fine di realizzare programmi di investimenti strutturali finalizzati al consolidamento del settore ed al rilancio dell'economia locale.

Le parti riaffermano la volontà di perseguire obiettivi prioritari quali:

- l'applicazione esclusiva nei cantieri edili delle provincie di Bari e Barletta-Andria-Trani del CCNL Edilizia e del CCPL territorialmente competente per la trasparenza, la regolarità e la sicurezza delle maestranze;
- la promozione della bilateralità quale elemento essenziale per la corretta concorrenza tra le imprese e la responsabilità sociale
- il rafforzamento degli strumenti contrattuali e di legge contro le violazioni contributive e l'illegalità.
- la corretta applicazione di quanto stabilito nei contratti pubblici secondo la disciplina nazionale in materia.

A tal fine le parti sociali si impegnano ad istituire un "Osservatorio del sistema territoriale edile delle Province di Bari e BAT" composto pariteticamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale che periodicamente proceda ad una analisi del settore.

In tale scenario la Cassa Edile della Provincia di Bari deve assumere il ruolo di Organismo preposto ad assicurare nei territori competenti

la sorveglianza contrattuale, la regolarità e la legalità del lavoro in edilizia, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato in data 17/02/2022 tra l'Ente e l'ITL di Bari.

Le parti, d'intesa con la Cassa Edile, definiranno tutti gli aspetti operativi/organizzativi necessari affinché la Cassa Edile della Provincia di Bari rilasci ai lavoratori edili delle imprese iscritte presso la suddetta Cassa un cartellino personale, in forma digitale, nel quale sono riportati i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica, il CCNL applicato e l'azienda presso cui il lavoratore presta la propria opera. La suddetta documentazione viene trasmessa contestualmente al lavoratore e all'azienda presso cui presta l'opera.

Al fine di sostenere la sorveglianza, le Parti si attiveranno presso le Stazioni Appaltanti perché venga previsto l'obbligo per le Imprese, mediante inserimento di apposita clausola nei capitolati d'appalto e nelle autorizzazioni al subappalto, di consentire il libero accesso ai cantieri pubblici dei funzionari della Cassa Edile per poter svolgere le necessarie verifiche sulla regolarità contributiva e dei funzionari del CPT Puglia Centrale e delle RLST del SICE sul rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, auspicando che le altre organizzazioni adottino analoghe iniziative.

Le Parti ribadiscono il ruolo fondamentale e strategico svolto dal Comitato Paritetico Puglia Centrale, quale organismo di assistenza, consulenza ed informazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori, in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e riconoscono, per l'espletamento di tali funzioni, un'importanza fondamentale ai sopralluoghi effettuati direttamente presso i cantieri dal CPT tramite i propri tecnici professionalmente qualificati, al fine di supportare le imprese nella corretta applicazione delle normative in tema di sicurezza, ad individuare e segnalare alle stesse le eventuali irregolarità ed a fornire le opportune indicazioni, al fine di eliminare o ridurre al massimo i fattori di rischio.

Inoltre le parti, condividendo la necessità che le opere pubbliche siano realizzate nei tempi previsti e che ciò può richiedere particolari modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro e delle lavorazioni, con riferimento alle opere pubbliche di dimensioni significative di importo di aggiudicazione comunque pari o superiore alla soglia comunitaria, si attiveranno perché si istituzionalizzi un virtuoso sistema di concertazione preventiva che, su istanza dell'impresa aggiudicataria o delle OO.SS.LL. anche per il tramite di ANCE Bari-BAT, precedentemente all'avvio del cantiere, preveda incontri da tenersi, anche presso la sede dell'Ance Bari-BAT,

Interesse

attinenti i temi quali:

- ✓ i profili logistici del cantiere
- ✓ i rapporti con gli organismi paritetici di settore
- ✓ il fabbisogno occupazionale dell'opera ivi compreso il ricorso alla Borsa Lavoro Nazionale
- ✓ la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ✓ gli orari di lavoro
- ✓ la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.

Con riferimento all'edilizia privata, le Parti verificheranno con gli Uffici Comunali preposti l'opportunità, la possibilità e le modalità, di condizionare il rilascio del titolo abilitativo a costruire, alla dichiarazione di disponibilità da parte delle imprese che intendono avvalersi dei servizi degli Enti Bilaterali di Settore in materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività loro demandate dalla contrattazione e dalla legge.

Le Parti altresì, si attiveranno affinché vengano fornite direttive dagli Enti Competenti o dall'ANAC, tese a chiarire che le attestazioni di modelli organizzativi per formazione e sicurezza, devono essere rilasciate da Enti terzi, tra i quali rientrano prioritariamente i Formedil ed i Comitati Paritetici previsti dal CCNL per le Imprese Edili ed affini.

Altrettanto fondamentale risulta essere il ruolo esercitato dal Formedil per i fabbisogni formativi del settore, a cominciare dall'offerta formativa che sarà prevista del Catalogo Formativo Nazionale, con particolare riguardo alle nuove professionalità richieste in materia di green building ed edilizia eco-sostenibile. Saranno altresì favoriti processi di conoscenza e crescita professionale per la formazione continua dei lavoratori.

ANCE e FENEAL, FILCA, FILLEA si danno atto della necessità di operare con l'obiettivo di rafforzare, valorizzare e salvaguardare il sistema della bilateralità, attraverso forme di stretta collaborazione e cooperazione tra gli Enti di settore.

Di particolare interesse, pertanto, diviene l'esigenza di valorizzare e potenziare il sistema della Borsa Lavoro Nazionale Edile a disposizione delle parti sociali per far fronte ad un mercato dinamico del lavoro e favorire nuova occupazione.

Per tali ragioni le Parti in attesa di quanto sarà definito a livello nazionale in materia di Borsa Lavoro Nazionale Edile terranno appositi incontri a livello tecnico, anche coinvolgendo ove ritenuto necessario gli enti bilaterali, al fine di:

- 1) predisporre uno schema di curriculum vitae

- 2) definire modalità di raccolta delle richieste di personale da assumere
- 3) determinare il gap formativo tra domanda ed offerta al fine di definire ed attuare tempestivamente presso il Formedil/CPT il percorso formativo più opportuno per rispondere alle esigenze del mercato
- 4) concordare attività di promozione tese a diffondere le iniziative assunte dalle Parti in tema incontro/offerta di lavoro.

Per quanto di propria competenza le Parti ribadiscono e si impegnano ad intervenire a tutti i livelli per assicurare alle imprese operanti nei territori di competenza del presente contratto, l'uniformità delle aliquote contributive delle Casse Edili operanti nel territorio.

Al fine di garantire la parità dei costi e la concorrenza leale tra le Imprese partecipanti alle gare d'appalto indette da Enti Pubblici, le Parti s'impegnano ad intervenire presso le Stazioni Appaltanti affinché, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 e in conformità all'allegato A del predetto Regolamento, mediante l'inserimento di apposita clausola nei Capitolati d'Appalto e nelle autorizzazioni al subappalto, venga prevista l'applicazione esclusiva per i lavori edili del CCNL Edilizia pertinente alle attività lavorative che vengono acquisite nell'appalto, con conseguente iscrizione alla Cassa Edile.

Al fine di uniformarsi a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale si ritiene opportuno avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto che porti, entro il mese di settembre 2024, all'unificazione di Formedil e CPT per giungere alla costituzione dell'Ente Unificato per la formazione e sicurezza.

### **ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR**

L'EVR disciplinato dagli artt. 38 lett. f), 12 e 46 del ccnl 1° luglio 2014 e dai successivi rinnovi e da quanto previsto dal presente accordo è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in black ink.*

*Handwritten signature in black ink.*

*Handwritten signature in black ink.*

*Multiple handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.*

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese per un massimo di 173 ore mensili. Agli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L'erogazione dell'EVR di cui al presente articolo va effettuata nell'anno di riferimento a seguito dell'esito della verifica annuale degli indicatori ed è calcolato con riferimento alla media dei trienni precedenti l'anno di erogazione (primo periodo di riferimento 2021/2023 su 2020/2022). La misura dell'EVR è fissata nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Fermi gli indicatori previsti dal C.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore il rapporto monte salari denunciato in Cassa Edile/numero lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Bari.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile   | 25% |
| 2) monte salari denunciato in Cassa Edile  | 25% |
| 3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di CIG   | 20% |
| 4) rapporto monte salari denunciato in CE/numero lavoratori iscritti in CE della provincia di Bari | 30% |

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverrà in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno di erogazione nel quale le stesse procederanno al raffronto dei quattro parametri, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno, secondo i criteri e con le modalità individuate dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Nell'ambito del raffronto di cui sopra e di cui all'art. 38 del ccnl 1° luglio 2014, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sopra riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello

*Q. P. P.*

*→*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signatures]*

territoriale (pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto); nella ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fisato a livello territoriale.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Bari, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR in misura ridotta così come stabilita dall'art. 38 del Ccnl 3 marzo 2022, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire a livello nazionale sulla materia di che trattasi.

In tal caso sarà attivata la seguente procedura:

l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato (all. 1), sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE Bari e BAT ed alla Cassa Edile della

*Giuseppe*

*M*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Provincia di Bari, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti.

ANCE Bari-BAT informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile della Provincia di Bari afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad Ance Bari e BAT, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Ccnl.

### **TRASFERITA**

Per i Comuni cui si applica il presente contratto integrativo, i limiti territoriali di cui al contratto integrativo del 24/02/2017, sono fissati a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo in 9 Km. dalla sede del Municipio di Bari per la città di Bari ed in 3 Km. dalla sede del Municipio per gli altri Comuni ove ha sede il cantiere.

### **INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA**

Le parti convengono che a favore degli operai venga erogata una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 89,96 mensili a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il predetto importo sarà decurtato di tanti 173esimi per quante ore di assenza, a qualsiasi causa dovute, il lavoratore avrà comunque effettuato nel mese. Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti.

L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.

7/10/2017

→

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures at the bottom of the page]*



## INDENNITA' DI TRASPORTO

All'operaio è dovuta, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, una indennità di trasporto concordata nella misura di € 1,60 giornalieri per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere.

Solamente se la erogazione dovesse avere carattere continuativo sarà computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso con esclusione, comunque, di tutti gli altri istituti contrattuali ed in particolare di quello di cui all'art. 18 del vigente Ccnl, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità stessa.

Tale indennità non è comunque dovuta nel caso in cui l'impresa ritenga di provvedere al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l'operaio stesso percepisca l'indennità di trasferta nei casi previsti dall'art. 21 del vigente C.C.N.L.

## MEDICO COMPETENTE - SORVEGLIANZA SANITARIA

In attesa che sia dato seguito a quanto previsto dal verbale di accordo del 3 marzo 2022 e delle intese del 21 settembre 2023 in materia di sorveglianza sanitaria, con l'impegno di attenersi a quanto sarà stabilito a livello nazionale in materia, le Parti convengono sull'opportunità che il CPT Puglia Centrale adotti una convenzione, anche in via sperimentale, in materia di sorveglianza sanitaria per fornire tale servizio a favore delle imprese edili che aderiscono al sistema bilaterale delle Parti sottoscrittrici del presente contratto integrativo.

## PRESTAZIONE PER CARENZA MALATTIA

Viene istituita a favore degli operai una prestazione facoltativa della Cassa Edile a titolo di contributo per carenza di malattia di durata fino a sei giorni.

La Cassa Edile corrisponderà, nei limiti di quanto previsto al comma che segue, per ciascuno dei primi tre giorni di malattia, se coincidenti con giornate lavorative, gli importi massimi di seguito indicati:

- OP.IV° livello euro 17,00 per giorno di carenza indennizzato;
- OP. III° livello (operaio specializzato) euro 16,00 per giorno di carenza indennizzato;
- OP. II° livello (operaio qualificato) euro 15,00 per giorno di carenza indennizzato;
- OP. I° livello (operaio comune) euro 13,00 per giorno di carenza indennizzato;

Tale prestazione è riconosciuta per un solo evento di malattia in un anno (dal 1° ottobre al 30 settembre).

La prestazione si applica agli eventi morbosi insorti dall'1/10/2023.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures at the bottom of the page*

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa, corredata da copia del certificato medico.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di inizio della malattia.

Per le malattie insorte dal 1° ottobre 2023 alla data di sottoscrizione del presente accordo i lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Fermo restando quanto precisato al comma seguente acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal regolamento per godere delle prestazioni facoltative erogate dalla Cassa Edile della Provincia di Bari. La prestazione non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative e quando la certificazione medica è rilasciata in giorno diverso da quello dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.

Si conferma che alle prestazioni facoltative si provvede, ai sensi del ccnl 18 luglio 2018, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (2,25%) e nel limite della capienza di tale percentuale dello 0,45%.

### **PRESTAZIONI FACOLTATIVE CASSA EDILE**

Le parti convengono di rivedersi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle prestazioni facoltative e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze dei lavoratori anche in considerazione delle intese da ultimo intervenute in materia a livello nazionale.

Al finanziamento delle prestazioni facoltative si provvede, ai sensi del ccnl 18 luglio 2018, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (2,25%) e nel limite della capienza di tale percentuale dello 0,45%.

Nelle more della nuova definizione, si confermano le prestazioni che non risultano soppresse come da allegato 2 al presente accordo.

### **PREMIALITA' ALLE IMPRESE**

Nell'ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile (2,25%), l'aliquota dell'1,05%, oltre al rimborso alle aziende per malattia e

infortunio, è destinata a finanziare forme di premialità alle Aziende, ai sensi del CCNL del 18 luglio 2018, rinnovato il 3 marzo 2022.

Per dare attuazione a quanto stabilito dai richiamati CCNL le parti concordano di introdurre, con decorrenza dall'anno 2023 (risultato di esercizio gestione imprese al 30-09-2022) un sistema premiale per le Aziende iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Bari regolamentato come segue:

1. Riconoscere la premialità alle aziende che abbiano un imponibile contributivo Cassa Edile nell'esercizio amministrativo superiore ad euro 45.000,00 mila e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi.
2. Riconoscere la premialità alle aziende che abbiano dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro capite per ciascun operaio iscritto in Cassa Edile della Provincia di Bari nell'esercizio amministrativo.
3. Riconoscere la premialità alle aziende in regola presso la Cassa Edile di Bari secondo le regole/criteri per il rilascio del DURC alla data di redazione della classifica e dell'erogazione e assenza di rateizzazioni in corso.

L'impresa ammesse devono aver presentato denunce con operai per tutti i 12 mesi inclusi nel periodo di competenza. Ai fini dell'ottenimento del premio è necessario soddisfare cumulativamente i suddetti requisiti.

### **Somma da destinare alla premialità**

Fatto salvo quanto stabilito all'ultimo capoverso del presente articolo l'ammontare della premialità è pari di anno in anno all'accantonamento effettuato in bilancio al relativo fondo premialità (pari all'1,05% di contribuzione al netto delle prestazioni di malattia e infortunio erogate).

### **Calcolo del singolo premio per impresa e modalità di riscossione**

Entro il 15 di gennaio, la Cassa Edile estrae una lista degli aventi diritto al premio riferiti all'esercizio amministrativo chiuso al 30 settembre dell'anno precedente. La lista viene generata con riferimento alle contribuzioni dichiarate nel periodo di competenza 1 ottobre - 30 settembre e purché integralmente versate entro il 31 dicembre.

La lista riporta l'ammontare dei contributi versati nel medesimo periodo e ripartisce il totale della "somma da destinare" in modo proporzionale rispetto a tali somme.

*Stenaro*

*S*

*Luigi...*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*Francesco...*

Per le imprese aventi diritto al premio, ai fini della ripartizione dello stesso, l'ammontare dei contributi versati dalla singola impresa sarà incrementato:

del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Formedil

del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal CPT

del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal SICE

del 3% in caso di adesione al progetto CIS comprovato dal rilascio del logo Cantiere Impatto Sostenibile.

A seguito dell'unificazione del Formedil e del CPT nell'Ente Unico rimangono confermate le percentuali su indicate ovvero 3% in caso di richiesta di servizi sulla sicurezza e 3% di richiesta di servizi in materia di formazione.

A tal fine gli Enti bilaterali afferenti alle parti sottoscrittrici il presente contratto integrativo dovranno rilasciare alla Cassa Edile idonea dichiarazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

### **Modalità di attribuzione**

La lista viene generata dagli uffici della Cassa, controllata ed autorizzata dal Direttore dell'ente entro il 31 gennaio di ogni esercizio e messa in pagamento sotto forma di sconto contributivo a partire dalla denuncia di gennaio.

Nel caso in cui le contribuzioni del mese di gennaio non fossero sufficienti per godere dello sconto contributivo, il saldo sarà traslato nella dichiarazione successiva.

Il diritto alla percezione dello sconto contributivo decade nel caso di sospensione, irregolarità, richiesta di rateizzazione o passaggio ad altra Cassa settoriale a partire dalla dichiarazione di ottobre e sino alla completa fruizione del premio.

Il diritto decade anche nel caso di procedure legali in corso con la Cassa Edile di Bari.

L'impresa ed il consulente saranno informati dell'accesso alla premialità con apposita PEC.

Le somme non utilizzate nell'anno di competenza saranno portate a nuovo ed integralmente utilizzate nell'erogazione dell'esercizio successivo.

Le parti sociali firmatarie del presente accordo convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle premialità alle imprese e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze delle aziende del settore.

*Giuliano*

*M*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Multiple signatures]*

## DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Territoriale, integrativo del CCNL del 3 marzo 2022, decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del CCNL 3 marzo 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Carta intestata dell'impresa)

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI  
BARI

ANCE BARI - BAT

RSA/RSU

Luogo e data

**Oggetto: Articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l. 19 aprile 2010 rinnovato il 3 marzo 2022 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini e C.c.p.l. 10 gennaio 2024 – Autodichiarazione per l'anno ..... di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.**

La scrivente impresa ..... dichiara di non avere raggiunto il/i seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno ..... (triennio rapportato al triennio )

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 2

ARTICOLI TITOLI

Art.21 [Assegno ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per cause di servizio](#)

Art.22 [Colonie marine e montane](#)

Art.23 Contributo per soggiorni di convalescenza a favore degli operai – Soppeso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil

Art.24 Contributo per l'acquisto di protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche, trattamento di ortodonzia fissa e funzionale e occhiali da vista – Soppeso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil

Art.25 [Contributo a favore di operai che hanno il coniuge e/o i figli portatori di handicap](#)

Art.26 Contributo a favore degli operai e dei loro familiari che sostengono spese a seguito di interventi chirurgici o degenze ospedaliere per gravi malattie – Soppeso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil

Art.26 bis Contributo, una tantum, per spese mediche specialistiche – Soppeso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil

Art.26 ter Contributo per cure termali – Soppeso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil

Art.27 Indumenti da lavoro – Soppeso con accordo provinciale del 13 aprile 2012 con decorrenza a partire dal 1/10/2011

Art.28 [Assegni di studio per i figli degli operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore, l'università](#)

Art.29 [Indumenti scolastici e materiale didattico ai figli degli operai della prima elementare](#)

Art.30 [Contributo in occasione del matrimonio](#)

Art.30 bis [Contributo per la nascita dei figli](#)

Art.31 [Viaggi di studio](#)

Art.32 Soggiorno gratuito per i pensionati – Soppeso con accordo provinciale del 13 aprile 2012 con decorrenza a partire dal 1/10/2011